



COMUNE DI LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21.4.2005
e modificato con Delibera di Consiglio n. 24 del 30.6.2011.*

Sommario

CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Concessioni, Autorizzazioni e Denunce di Inizio Attività
- Art. 3 Vigilanza

CAPO II. – DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 5 Occupazione di suolo pubblico –Disposizioni generali
- Art. 6 Specificazioni
- Art. 7 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 8 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 9 Modalità per il carico e scarico merci
- Art. 10 Scarico di rottami e detriti
- Art. 11 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 12 Installazione di tende solari
- Art. 13 Installazioni di vetrine
- Art. 14 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 15 Proiezioni audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 16 Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 17 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 18 Collocamento di condutture

CAPO III. - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 19 Disposizioni di carattere generale
- Art. 20 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 21 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 22 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 23 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 24 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 25 Rifiuti
- Art. 26 Sgombero della neve
- Art. 27 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 28 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 29 Pulizia delle vetrine
- Art. 30 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 31 Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV. - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 32 Manutenzione degli edifici
- Art. 33 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 34 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 35 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 36 Depositi in proprietà privata
- Art. 37 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 38 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 39 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 40 Viali e giardini pubblici - Divieti
- Art. 41 Disposizioni sul verde privato

Art. 42 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
Art. 43 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V. - QUIETE PUBBLICA

Art. 44 Inquinamento acustico
Art. 45 Disposizioni generali
Art. 46 Lavoro notturno
Art. 47 Spettacoli ed intrattenimenti
Art. 48 Circoli privati
Art. 49 Abitazioni private
Art. 50 Strumenti musicali
Art. 51 Dispositivi acustici antifurto
Art. 52 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
Art. 53 Schiamazzi, grida, e canti sulle pubbliche vie
Art. 54 Detenzione di cani o altri animali
Art. 55 Suono delle campane
Art. 56 Sale da ballo, cinema, ritrovi e feste all'aperto
Art. 57 Carovane di nomadi

CAPO VI. - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 58 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
Art. 59 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Art. 60 Cani
Art. 61 Strumenti da taglio
Art. 62 Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
Art. 63 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
Art. 64 Manutenzione di aree di pubblico transito
Art. 65 Insegne, persiane, vetrate di finestre
Art. 66 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII. – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 67 Cortei funebri
Art. 68 Processioni – Manifestazioni

CAPO VIII. - COMMERCIO – ESERCIZI PUBBLICI – MESTIERI GIROVAGHI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 69 Definizione di superficie di vendita
Art. 70 Sospensione dell'attività
Art. 71 Attività miste
Art. 72 Preposto alla vendita settore alimentare
Art. 73 Esercizi di vicinato
Art. 74 Ampliamento di superficie
Art. 75 Vendita stagionale – temporanea - occasionale
Art. 76 Medie strutture di vendita
Art. 77 Grandi strutture
Art. 78 Centro commerciale
Art. 79 Forme speciali di vendita
Art. 80 Vendite straordinarie
Art. 81 Vendita di diversi prodotti in unica confezione
Art. 82 Commercio all'ingrosso
Art. 83 Produttori singoli o associati
Art. 84 Verifica periodica standard di servizio

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI

Art. 85 Occupazione di suolo pubblico per esercizi pubblici di somministrazione

Art. 86 Esposizione di prezzi

Art. 87 Occupazione per temporanea esposizione

Art. 88 Occupazione per esposizione di merci

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI

Art. 89 Mestieri girovaghi

CAPO IX. - SANZIONI

Art. 90 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 91 Sequestro e custodia delle cose

CAPO X. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Decreto Legislativo n. 267/00, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, le aree di sosta e di uso pubblico annesse alle strutture commerciali, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Concessioni, Autorizzazioni e Denunce di Inizio Attività

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco. Le opere soggette a denuncia di inizio di attività dovranno seguire le procedure di cui alla normativa vigente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, è necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, da parte del Funzionario competente.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità, in genere, non superiore a 3 anni, decorrenti dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione e lo stesso è concesso o negato con provvedimento motivato ed in forma scritta da parte del Funzionario competente.
6. Il Funzionario competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di giustizia, igiene pubblica, ordine e sicurezza pubblica.

Art. 3

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via principale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni, e personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad altre Forze dell'Ordine.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4.

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

Art. 5.

Occupazione di suolo pubblico –Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale, da richiedersi su istanza in bollo.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d'igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità' Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 6.

Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 5 si distinguono in:

- a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando hanno una durata superiore a 10 giorni ma inferiore all'anno, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di durata non inferiore all'anno e quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 7.

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione in bollo, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici con relative certificazioni ai sensi delle leggi; modalità di smaltimento dei rifiuti, oltre ad eventuali altre certificazioni previste dalle leggi e/o regolamenti e richieste dall'Ufficio competente.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale sono subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dai relativi piani del commercio.

Art. 8.

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. Le operazioni di cui trattasi, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
3. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 10.

Scarico di rottami e di detriti

1. È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del Comune di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 11.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
4. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi

si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Art. 12.

Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la misura della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.00.

2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare cm 80.

3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e comunque fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale .

Art. 13.

Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 14.

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Art. 15.

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 16

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 17.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini , di trampoli ed il gioco del pallone.

3. È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 18.

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale e riportate nelle relative autorizzazioni rilasciate.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori e l'allestimento degli eventuali cantieri.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III

NETTEZZA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 19

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.
3. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da chiunque.
4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Tutti i rifiuti urbani devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. I rifiuti per i quali il Comune ha previsto la raccolta differenziata, dovranno essere depositati nei relativi raccoglitori presenti sul territorio comunale. Per lo smaltimento di altri rifiuti (speciali e/o pericolosi) dovranno essere seguite le procedure previste dalla legge.

Art. 20.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. È proibito agli esercenti di caffè, bar, gelaterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
3. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

Art. 21.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. È proibito ai venditori su aree pubbliche di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 22.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.
2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 23.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 24.

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. I conducenti dei mezzi provenienti da cantieri o altri luoghi avranno cura di non sporcare il piano stradale con zolle o tracce consistenti di terra, fango o altro materiale.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo

pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 25

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uso collocati, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento da parte della ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani previa prenotazione tramite l'apposito numero verde.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 26.

Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 27.

Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio delle vetture, autovetture, carri e simili.

2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 28

Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale su aree pubbliche

1. È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 29

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino.

Art. 30

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 31

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 32.

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
8. I proprietari di edifici che distano più di 10 metri dalla pubblica via o che siano posti in modo tale da non consentire la lettura del numero civico dallo spazio pubblico, dovranno apporre copia al confine della proprietà privata.

Art. 33

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni e del Regolamento Edilizio, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 34.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 35.

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 36.

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 37.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiosi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 38.

Spolveramento di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 12 del mattino.
3. È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 39.

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con mezzi autorizzati dal competente Ufficio Veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 40.

Viali e giardini pubblici – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare e sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
 - f) recarvi animali se non nelle modalità previste dal Regolamento per la Tutela e Tenuta degli Animali.

Art. 41.

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.
3. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale o che ostruiscano la completa visibilità della segnaletica stradale.
4. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose.
6. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Art. 42.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. È vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
2. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 43.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. La recinzione dei terreni confinanti con il suolo pubblico nei centri urbani è regolamentata dal vigente Regolamento

Edilizio Comunale.

2. È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 44.

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 45.

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. I Servizi delle strutture competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

2. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

3. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 46.

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 47.

Spettacoli e intrattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da assicurare il rispetto della normativa in materia di suoni e rumori.

2. Ai soggetti indicati in precedenza è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 48.

Circoli Privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 45.

Art. 49.

Abitazioni Private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

4. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a

qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi.

6. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 50.

Strumenti Musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 51

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico devono accertarsi che lo stesso non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

3. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Art. 52.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

3. Il deposito dei rifiuti urbani negli appositi contenitori nel Centro Urbano durante le ore notturne, deve essere effettuato con la massima cautela atta ad evitare rumori molesti.

Art. 53.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi, i canti e qualsiasi altro rumore molesto nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 54.

Detenzione di cani o altri animali

1. La detenzione, conduzione e cura degli animali è descritta nel Regolamento per la Tutela e Tenuta degli Animali. Nello stesso regolamento sono previste le sanzioni a carico del proprietario o del detentore inerenti le trasgressioni accertate.

Art. 55.

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è di norma proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

2. Comunque le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso per indicare l'ora.

3. L'utilizzo delle campane al di fuori di quanto stabilito al comma 1 è eccezionalmente ammesso in concomitanza e/o per l'annuncio di eventi straordinari.

Art. 56.

Sale da ballo, cinema , ritrovi e feste all'aperto

1. Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

2. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 57.

Carovane di nomadi

1. La sosta di carovane di nomadi è vietata su tutto il territorio comunale salva l'istituzione di aree attrezzate.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 58.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
2. È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 59.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 60.

Cani

1. La detenzione, conduzione e cura dei cani è descritta nel Regolamento per la Tutela e Tenuta degli Animali. Nello stesso regolamento sono previste le sanzioni a carico del proprietario o del detentore inerenti le trasgressioni accertate.

Art. 61.

Strumenti da taglio

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 62.

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 63.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 64.

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 65.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 66.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VII
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 67.

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 68.

Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO VIII
COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI – MESTIERI GIROVAGHI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 69.

Definizione di superficie di vendita

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla rivendita compresa quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e compreso ogni altro vano adibito alla frequenza del pubblico, purché risulti collegato direttamente all'unità immobiliare principale in collegamento funzionale con quest'ultima.
2. Non può essere computata nella superficie di vendita quella destinata a lavorazione, magazzino e deposito merci, quella destinata ad uffici e servizi (sanitari, corridoi, sale riunioni, etc.), nonché quella comunque chiusa al pubblico e la eventuale zona carrelli antistante la barriera casse, se in questa zona non vi siano merci in esposizione e in vendita
3. La superficie di aree adibite a mostra in cui il pubblico può accedere, in cui si pratici la vendita o l'esposizione a fine di vendita, è interamente computata ai fini della definizione della superficie di vendita complessiva della struttura commerciale.

Art. 70.

Sospensione dell'attività

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 22 del D.L.G.S 114/98, la sospensione dell'attività per un periodo continuativo superiore a gg. 30 deve essere comunicata all'amministrazione comunale.

Art. 71.

Attività miste

1. Fermo restando il rispetto della norme in materia urbanistica e igienico-sanitaria è consentita nello stesso locale l'attività promiscua di attività commerciale unita ad altre compatibili nel rispetto delle leggi che le regolano e della funzionalità del servizio da rendere al consumatore.

Art. 72.

Preposto alla vendita settore alimentare

1. Il preposto alla vendita di società o altri enti collettivi che gestiscono strutture operanti nel settore alimentare deve essere designato con specifico atto di nomina. Uno stesso soggetto non può essere nominato preposto per più società.

Art. 73.

Esercizi di vicinato

1. Sono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 150 destinati al commercio al dettaglio di merci su aree private in sede fissa.
2. L'apertura, l'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, la variazione del settore merceologico, l'indicazione del settore prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggette alla comunicazione al comune prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 7 e dall'art.26 - comma 5 - del D.Leg.vo 114/98, relative agli esercizi di vicinato .

Art. 74

Ampliamento di superficie

1. Fatto salvo il rispetto della normativa edilizia-urbanistica ed igienico-sanitaria, l'ampliamento di superficie sino a mq. 150, è sempre ammesso; in caso di superamento di tale limite occorre presentare domanda di autorizzazione per media o grande struttura.

Art. 75

Vendita stagionale – temporanea – occasionale

1. Le vendite stagionali e quelle temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per gli esercizi ad apertura indeterminata.
2. Per le sole comunicazioni di vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato non è richiesto il rispetto del decorso di almeno gg. 30 dalla data di ricezione della stessa.
3. Le vendite occasionali e marginali sono così intese:
 - a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione nei confronti dei fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
 - b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione d'organizzazioni di volontariato, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

4. Le attività devono essere svolte:

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, d'insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

Art. 76

Medie strutture di vendita

1. Sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq e inferiore a 1500 mq.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico sono soggette all'autorizzazione del comune prevista dall'art. 8 comma 1 del D.Leg.vo 114/98.
3. L'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, l'indicazione dell'attività prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggette alla sola comunicazione al comune.

Art. 77.

Grandi strutture

1. Le grandi strutture di vendita sono così classificate:
 - a) grandi strutture di vendita di tipologia "A" gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'articolo 4 della LR 28/99;
 - b) grandi strutture di vendita di tipologia "B" gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.;
 - c) grandi strutture di vendita di tipologia "C" gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico sono soggette all'autorizzazione del comune prevista dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 114/98.

Art. 78.

Centro Commerciale

1. È Centro Commerciale, una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Art. 79.

Forme speciali di vendita

1. Le forme speciali di vendita al dettaglio elencate agli artt. 16,17,18,19 del titolo VI del D. Lgs. 114/98 (Spacci interni, Apparecchi Automatici - Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio del consumatore) sono soggette a comunicazione al Comune.

Art. 80.

Vendite straordinarie

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 15 de D.Lgs. 114/98 e dagli artt. 14-15-16 del Regolamento Regionale n. 4 del 26.07.1999 e successive modificazioni, le vendite promozionali non potranno essere effettuate per un periodo di tempo, anche frazionato, superiore a 60 giorni per ogni anno solare.
2. L'operatore commerciale deve dare comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita promozionale.

Art. 81.

Vendita di diversi prodotti in unica confezione

1. Un esercizio può porre in vendita solo le merci comprese nel settore per il quale è abilitato.
2. La vendita al pubblico, in un'unica confezione o in un unico pezzo di prodotti promiscui appartenenti ai due settori, in esercizio abilitato ad uno solo di essi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore i prodotti che rispetto agli altri contenuti nella confezione risultino di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa.
3. In ogni caso, tale commercio s'intende subordinato all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitarie relative

ai prodotti posti in vendita.

Art. 82.

Commercio all'Ingrosso

1. È commercio all'ingrosso l'attività così come definita all'art. 4 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs 114/98.

Art. 83.

Produttori Agricoli singoli o associati

1. Ai produttori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti, alla Legge 25.03.1959 n° 125 e successive modificazioni ed alla Legge 9 Febbraio 1963 n° 59 e successive modificazioni, non si applica il D.LGS. 114/98.

2. Per la vendita dei propri prodotti al consumatore, il soggetto interessato presenta denuncia d'inizio d'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, così come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 24.12.1993 n° 537, compilando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione comunale

Art. 84.

Verifica periodica standard di servizio

1. Ai fini di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva, nonché al fine di elaborare ed aggiornare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per media distribuzione, il Comune aggiorna i dati della rete informativa del sistema distributivo commerciale presente sul territorio registrando tutte le attività commerciali suddivise per esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita, grandi strutture di vendita, Centri Commerciali e distinte per settore alimentare e settore non alimentare.

2. L'aggiornamento dei dati della rete distributiva deve trovare applicazione a cicli temporali non superiori al biennio.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESERCIZI PUBBLICI

Art. 85.

Occupazioni di suolo pubblico per esercizi pubblici di somministrazione

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di strutture purché quelle utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento edilizio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili purché vengano ad occupare spazio di suolo pubblico. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato.

5. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 86.

Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 87.

Occupazione per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 88.

Occupazione per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel

rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, con particolare riguardo ai portatori di handicap.

2. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 89.

Mestieri girovagli

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagli di artista di strada, lavavetri, madonnaro, suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

CAPO IX SANZIONI

Art. 90.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 50.00 ad un massimo di Euro 500.00.
3. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è **ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro 100,00 (pari al doppio del minimo) nei 60 gg. dalla contestazione o notificazione**, al trasgressore o di altro obbligato in solido.

Art. 91.

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n. 689 e del D.P.R. 22/7/1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario autorizzato.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 92.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 267/2000 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.